LA SICUREZZA DEI DIRITTI NELL'ERA DIGITALE: IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE [*]

di Chiara Doria[**]

Sommario. 1. Introduzione: il diritto alla disconnessione nella prospettiva della sicurezza. – 2. Lo stato dell'arte sul diritto alla disconnessione in Europa e in Italia. – 3. Il lavoro come valore, libertà e diritto sociale. – 4. Il fondamento costituzionale del diritto alla disconnessione. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione: il diritto alla disconnessione nella prospettiva della sicurezza. La digitalizzazione e la diffusione degli strumenti informatici pongono sfide nuove alla riflessione costituzionalistica in molteplici ambiti, tra cui quello del lavoro[1]. Le tecnologie hanno infatti introdotto in questo settore importanti facilitazioni, come quelle legate all'accesso e alla condivisione immediata delle informazioni o alle nuove forme di flessibilità lavorativa[2], che consentono di legare il diritto al lavoro agli obiettivi di sviluppo sostenibile[3]. Tuttavia, le stesse hanno anche generato nuove problematiche tutt'altro che marginali. Tra queste, assumono rilievo centrale quelle connesse alla possibilità per il lavoratore di svolgere

[*] *Sottoposto a referaggio.*

[**] Ricercatrice a tempo determinato di tipo A – Università del Salento.

[1] Sulle trasformazioni del lavoro connesse all'avvento delle nuove tecnologie, si v., da ultimo, A. Apostoli, *Nuovi lavori e nuove tecnologie*, in *Rivista AIC*, 2, 2025, 490 ss. Il tema ha ampiamente occupato le riflessioni della dottrina giuslavorista, la quale è stata chiamata a soppesare le ricadute del progresso tecnologico tanto sul tasso di occupazione, quanto sulle modalità di controllo dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro, nonché sui rischi connessi allo *smart working* e all'utilizzo di algoritmi nella gestione della prestazione lavorativa. Cfr. M. Borzaga, *Le ripercussioni del progresso tecnologico e dell'Intelligenza Artificiale sui rapporti di lavoro in Italia*, in *DPCE Online*, 1, 2022, 1 ss. Più in generale, sul rapporto fra Costituzione e tecnologie, si v., tra gli altri, C. Colapietro, *Digitalizzazione e Costituzione*, in *Italian Papers on Federalism,* 1, 2025, 110 ss.; P. Costanzo, P. Magarò, L. Trucco (a cura di), *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica*, Napoli, 2022; Frosini T.E., *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Consulta Online*, 25 maggio 2020, 1 ss.; E. Longo, A. Pin, *Oltre il costituzionalismo? Nuovi principi e regole costituzionali per l'era digitale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2023, 103 ss.; Lettera AIC 5/2023, *Costituzione e intelligenza artificiale,* consultabile in https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/05-2023-costituzione-e-intelligenza-artificiale. In ragione dell'impatto delle nuove tecnologie sul costituzionalismo, si è talvolta parlato di «costituzionalismo digitale»: un'etichetta tuttavia contestata da chi rifugge dall'idea di accostare aggettivi al costituzionalismo, ritenendo che ad affrontare le sfide poste dalla crescente velocità dell'innovazione tecnologica debba essere il costituzionalismo *tout-court*, il quale non dismette le proprie tradizionali categorie pur in presenza dei cambiamenti – inevitabili – della società. Sul punto, M. Luciani, *Relazione conclusiva*, in P. Costanzo, P. Magarò, L. Trucco (a cura di), *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica*, cit., 497.

[2] Cfr. V. Pasquarella, *Work-life balance: esiste un modello italiano di «conciliazione condivisa» dopo il jobs act?*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1, 2017, 41 ss.

[3] C. Timellini, *Il diritto alla disconnessione nella normativa italiana sul lavoro agile e nella legislazione emergenziale*, in *Lavoro Diritti Europa*, 4, 2021, 7.

la propria attività lavorativa *n'importe ou*, come effetto della progressiva dematerializzazione dell'ambiente di lavoro[4]. Una circostanza che dilata il tempo lavorativo fino a rendere il periodo di riposo un'«espressione che suona sempre più limitata ed anacronistica»[5].
In tale contesto, la pervasiva connessione digitale – frutto di una *persona* ormai «immersa nella digitalizzazione della vita e dei rapporti sociali»[6] – evidenzia l'esigenza di ridefinire un confine chiaro tra lavoro e vita privata.
Da tali premesse, anche alla luce delle più recenti cronache, emerge la necessità di approfondire la rilevanza di un diritto in progressiva emersione, ovvero il diritto alla disconnessione. La lettura che si intende proporre di tale diritto nel presente contributo è, per certi versi, inusuale, perché condotta attraverso la categoria concettuale della sicurezza, intesa sia in chiave statica, come tutela dell'integrità del singolo[7], sia in chiave dinamica, ovvero come strumento di promozione della persona umana e, dunque, della sua dignità[8].
Tale prospettiva, del resto, non è estranea all'espressione costituzionale del lavoro e, anzi, la attraversa in molteplici forme. Oltre a costituire oggetto della materia di potestà legislativa concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» (art. 117, comma 3, Cost.[9]), la sicurezza può rinvenirsi in plurimi profili: nella stabilità lavorativa (art. 4 Cost.)[10], nella tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.), nello stretto rapporto tra dignità del lavoratore, retribuzione e limiti temporali della prestazione (art. 36 Cost.), nel sistema di protezione e previdenza sociale (artt. 37 e 38 Cost.), nella necessità che l'iniziativa economica privata si svolga nel rispetto dell'utilità sociale e senza arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41Cost.), ma anche nel dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, collocato nella prospettiva solidale e partecipativa della trasformazione sociale impressa dalla nostra Carta costituzionale (art. 4, comma 2, Cost.)[11].
La sicurezza rappresenta, infatti, una matrice trasversale dell'intero disegno costituzionale in materia di lavoro. Per tale motivo, la tesi che si intende sostenere è che la disconnessione incida sul valore-lavoro nella sua interezza: non come semplice attuazione del solo articolo 36, cc. 2 e 3, Cost. – in ragione della garanzia da questo apprestato al riposo giornaliero,

[4] Cfr. A. Preteroti, *Ambiente digitale e benessere: la disconnessione come diritto della personalità e strumento di tutela della dignità umana,* in *AmbienteDiritto.it*, 3, 2023, 2.
[5] S. Bellomo, *Forme di occupazione "digitale" e disciplina dell'orario di lavoro*, in *Federalismi.it*, 19, 2022, 167.
[6] A. Apostoli, *Nuovi lavori e nuove tecnologie*, cit., 491.
[7] Il cui rilievo è stato messo in luce da C. Mortati, *La Repubblica è fondata sul lavoro,* in *Politica del diritto,* 6, 1975, 32 ss.
[8] Cfr. T. Giupponi, (voce) *Sicurezza e potere*, in *Enc. Dir.,* I tematici, Potere e Costituzione, Milano, 2023, 1151. In tal senso, anche M. Ruotolo, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento,* in *Astrid Rassegna,* 2009, 1 ss., il quale sottolinea che, «al volto "repressivo" della sicurezza si affianca una sembianza promozionale"» e che, dunque, «ad assumere rilievo primario dovrebbe essere più che il "diritto alla sicurezza" "la sicurezza dei diritti", fondamento di una politica informata alla realizzazione della libertà dal bisogno, non più limitata alla protezione ma proiettata anche verso la promozione delle situazioni giuridiche soggettive affermate nelle Carte costituzionali». *Ivi*, 2. Sulla necessità di riconsiderare il concetto di sicurezza alla luce delle nuove tecnologie, G. De Vergottini, *Una rilettura del concetto di sicurezza nell'era digitale e della emergenza normalizzata,* in *Rivista AIC,* 4, 2019, 65 ss.
[9] Con riferimento alla quale è stato sottolineato che «si parla di "sicurezza *del* lavoro" e non (solo) di sicurezza *sul* lavoro» e che, dunque, ciò «permette di ritenere che le Regioni possano contribuire nella realizzazione di politiche per la sicurezza intesa "in senso lato" (*safety*)». M. Ruotolo, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento,* cit., 16.
[10] Sul punto, e con riferimento al programma di rendere effettivo il diritto al lavoro, C. Salazar, *Alcune riflessioni su un tema démodé: il diritto al lavoro,* in *Politica del diritto*, 1, 1995, 13 ss.
[11] Sul lavoro come dovere, M. Cavino, *Non ossimoro, ma endiadi: il diritto-dovere al lavoro*, in F. Marone (a cura di), *La doverosita□ dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, Napoli, 2019, 181 ss. e, più di recente, Id., *Diritto costituzionale del lavoro*, Napoli, 2025, 27 ss.

settimanale e feriale – ma in senso più ampio, assumendo un ruolo essenziale nella concretizzazione della tutela della *persona nel lavoro* nell'era digitale.

2. Lo stato dell'arte sul diritto alla disconnessione in Europa e in Italia. Come si è già evidenziato, il diritto alla disconnessione nasce dall'esigenza di fronteggiare gli effetti della digitalizzazione, che non incidono solo sul piano dell'organizzazione del lavoro[12], ma investono anche la stessa struttura del rapporto di lavoro, decretando una «tendenziale svalutazione nel tempo dell'organizzazione nella qualificazione giuridica del lavoro umano»[13]. Lo stato di perenne raggiungibilità del lavoratore – in assenza di adeguati limiti alle ingerenze del datore di lavoro e dei colleghi – può infatti compromettere il rapporto di lavoro, determinando uno stato di costante tensione, in cui il lavoratore, pur non formalmente «occupato», si percepisce sostanzialmente «preoccupato»[14].

Per tale motivo, il diritto alla disconnessione si propone di porre un argine sia all'attività lavorativa che alle comunicazioni lavorative al di fuori dell'orario di lavoro, contrastando la cosiddetta «*time porosity*», ovvero «l'assenza di precisi vincoli di orario di lavoro rispetto al quale si genera l'indebita commistione con i momenti della vita privata del lavoratore»[15].

In Europa, il quadro relativo al diritto alla disconnessione è frammentato[16]. Alcuni Paesi, come Francia, Spagna, Belgio, Irlanda, hanno già normato il diritto alla disconnessione – sebbene con differenze significative quanto a intensità di tutela e ambito di applicazione[17] – mentre altri Stati non dispongono ancora di una normativa specifica, attestando l'assenza di una qualificazione condivisa della disconnessione come diritto.

Di qui, la decisione del Parlamento europeo di adottare, il 21 gennaio 2021, una risoluzione recante Raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione. Collocato entro la cornice più ampia della transizione digitale[18], il diritto alla disconnessione è stato ritenuto un «diritto fondamentale»[19], tale da richiedere una regolamentazione unitaria. Richiamandosi al concetto di «sovranità sul tempo»[20], l'istituzione ha perciò invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva, chiedendole di «includere il diritto alla disconnessione nella sua nuova strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro»[21].

L'atto di *soft law*, che era stato anticipato dall'Accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione del 2020 e successivamente affiancato da un'intesa tra le parti sociali europee

[12] Cfr. A. Preteroti, *Ambiente digitale e benessere: la disconnessione come diritto della personalità e strumento di tutela della dignità umana*, cit., 12.

[13] G. Galli, (voce) *Riposi settimanali e infrasettimanali*, in *Enc. Giur.,* XXXI, Roma, 1994, 1.

[14] J.E. Ray, *De la sub/ordination à la sub/organisation*, in *Droit social*, 2002, 5 ss.

[15] A. Murru, *Telelavoro e lavoro agile nella prospettiva di un futuro intervento del legislatore europeo*, in *Federalismi.it,* 6, 2025, 166.

[16] Sul punto, approfonditamente, D. Calderara, *Garanzia della disconnessione nel rapporto di lavoro*, Torino, 2024, 5 ss.

[17] Alcuni Paesi lo hanno infatti previsto per tutte le tipologie di lavoro, altri soltanto per il lavoro agile; altri ancora hanno imposto i relativi obblighi alle sole imprese con un certo numero di dipendenti (come avviene in Francia, sulla cui disciplina si v. A. Preteroti, *Ambiente digitale e benessere*, cit., 22.

[18] Parlamento europeo, *Risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione*, considerando C.

[19] *Ivi*, considerando H. Secondo la dottrina, l'Unione «iscrive, ancorché in forma potenziale e nel risetto delle tradizioni e degli ordinamenti dei singoli Stati membri, il diritto alla disconnessione nel quadro dei diritti fondamentali presidiati dalla Carta di Nizza e dai Trattati», A. Preteroti, *Ambiente digitale e benessere,* cit., 9.

[20] Parlamento europeo, *Risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione*, punto 16.

[21] *Ivi*, punto 25.

per definire le basi di una direttiva condivisa sul lavoro da remoto del 2022[22], non ha tuttavia ancora trovato seguito[23]. Nonostante ciò, la Raccomandazione ha rappresentato una tappa significativa verso una più organica regolamentazione del fenomeno, stimolando una maggiore attenzione alla questione della disconnessione anche all'interno dei singoli Stati.
In Italia, ad esempio, nel 2024, sono state presentate due proposte di legge volte a superare l'attuale circoscritta disciplina del diritto alla disconnessione, contenuta nella l.n. 81/2017[24], limitativamente al lavoro agile[25]. In particolare, questa modalità di lavoro si caratterizza come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa» (art. 18); la legge ha pertanto rimesso allo stesso accordo tra le parti l'individuazione dei tempi di riposo del lavoratore e «le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro» (art. 19).

Questa prima e limitata forma di tutela è stata successivamente rafforzata dal d.l. 13 marzo n. 30 del 2021 (recante *Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*), convertito in l. n. 61/2021, quando la pandemia ha reso necessario il ricorso al lavoro agile, determinandone la diffusione[26]. In particolare, l'articolo 2, c. 1 *ter*, stabilisce che «è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati», precisando che «l'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».
Tali previsioni sono state tuttavia oggetto di ampia critica: non solo perché il lavoro agile non esaurisce le forme di lavoro svolgibili a distanza[27] – atteso peraltro che anche i lavoratori in presenza possono essere contattati al di fuori dell'orario di lavoro[28] – ma anche in ragione dello strumento previsto dal legislatore per rendere effettivo il diritto, ovvero l'accordo tra le parti, che può rappresentare «motivo di "scontro" tra soggetti che sono, inevitabilmente, portatori di interessi contrapposti»[29].

[22] Sul punto, I. Zoppoli, *Il diritto alla disconnessione nella prospettiva europea: una road map per le parti sociali*, in *Federalismi.it*, 1, 2023, 292 ss.
[23] Cfr. A. Murru, *Telelavoro e lavoro agile nella prospettiva di un futuro intervento del legislatore europeo*, cit., 159.
[24] La dottrina ha sottolineato come lo stesso costituisse «un primo timido tentativo di fare entrare la legislazione italiana nell'era digitale». A. Allamprese, F. Pascucci, *La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile»*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 2, 2017, 315. Sulla ristrettezza di un simile intervento, si v. anche M. Altimari, *L'effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2021, 67.
[25] Introdotto con l'obiettivo di «incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro». Il lavoro agile consente, infatti, «prestazioni di lavoro più orientate al risultato». Cfr. A. Maresca, *Il nuovo mercato del lavoro e il superamento delle diseguaglianze: l'impatto della digitalizzazione e del remote working*, in *Federalismi.it*, 9, 2022, 172.
[26] Cfr. C. Timellini, *Il diritto alla disconnessione nella normativa italiana sul lavoro agile e nella legislazione emergenziale*, cit., 6 ss.
[27] Cfr. D. Calderara, *Spunti in tema di lavoro a distanza e diritto alla disconnessione*, in *Federalismi.it,* 20, 2025, 162 ss.
[28] Cfr. N.P. Barbuzzi, G. Fontana, *La salvaguardia della dimensione privata nell'epoca dell'*"always on": *riflessioni sulle matrici normative del «diritto alla disconnessione»,* in *Dirittifondamentali.it,* 3, 2025, 125.
[29] C. Timellini, *Il diritto alla disconnessione nella normativa italiana sul lavoro agile e nella legislazione emergenziale*, cit., 12. In tal senso, è stato ritenuto che, nella normativa in esame, il diritto alla disconnessione sia stato inteso come «una "scatola vuota", da riempirsi volta per volta ad opera degli interessati». R. Perrone, *Il «diritto alla disconnessione» quale strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti,* in *Federalismi.it,* 24, 2017, 9.

Le proposte di legge A.C. n. 1961 (presentata nel luglio 2024) e A.S. n. 1290 (presentata nel novembre 2024) hanno perciò inteso introdurre alcuni correttivi. Entrambi i testi – in linea con quanto previsto nella Risoluzione del Parlamento europeo – definiscono il diritto alla disconnessione come il «diritto a non ricevere comunicazioni al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, a meno che non sussistano urgenze motivate e retribuite come lavoro straordinario». L'obiettivo è, in primo luogo, quello di ampliare la portata applicativa di tale diritto a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, sottraendo al singolo accordo tra datore di lavoro e lavoratore la determinazione delle regole sulla disconnessione. Le proposte prevedono inoltre specifici obblighi informativi e sanzioni in caso di inosservanza, precisando che l'esercizio del diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sul trattamento retributivo.

Nonostante la crescente rilevanza del tema le proposte di legge sono tuttora pendenti presso le Commissioni lavoro, senza essere state avviate alla discussione; ciò, sebbene la questione riguardi «la tenuta dell'impianto normativo-garantistico con riferimento ai tempi di lavoro e di non lavoro»[30] e, quindi, affondi le proprie radici direttamente in Costituzione.

3. Il lavoro come valore, libertà e diritto sociale. Le proposte di legge ora esaminate muovono dal presupposto che, nell'era dell'"*always on culture*"[31], l'esercizio del diritto alla disconnessione sia funzionale a garantire un'effettiva separazione tra vita lavorativa e vita privata.

Per comprendere appieno la portata di tale affermazione, appare opportuno approfondire la cornice costituzionale del lavoro[32], a partire dalla sua multiforme essenza: di valore fondativo, di libertà individuale ma anche di diritto sociale.

Anzitutto, giova richiamare il significato che il lavoro assume nell'articolo 1 della Costituzione, in ragione della «volontà di *fondare la Repubblica su un elemento profondamente egalitario e addirittura universalistico,* su un dato insuperabilmente *umano*»[33]: il valore-lavoro che sorregge l'impianto repubblicano[34] appare espressione della scelta di porre a presupposto della nascente Repubblica «la condizione umana nella contemporaneità»[35]. Muovendo da questa dimensione fondativa del lavoro si ricava una prima implicazione decisiva ai fini del discorso che si intende sviluppare: la necessità di interpretare il lavoro alla luce della storicità della società cui si rivolge la Costituzione[36]. In questa prospettiva, occorre oggi confrontarsi con una condizione in cui l'agire umano si intreccia costantemente con il digitale, dando vita

[30] M. Altimari, *L'effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro*, cit., 65.

[31] Cfr. A. Murru, *Telelavoro e lavoro agile nella prospettiva di un futuro intervento del legislatore europeo*, cit., 159, il quale sottolinea «la tendenza dei lavoratori a sentirsi fortemente incoraggiati o persino in dovere di rendersi costantemente disponibili di fronte alle richieste del datore di lavoro, anche quando queste pervengano ben oltre il normale orario di lavoro».

[32] Sul punto, è doveroso il richiamo a C. Mortati, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Il diritto del lavoro*, I, 1954, 148 ss.

[33] M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 3, 2010, 634.

[34] Ovvero il lavoro come «principio ordinatore dell'organizzazione sociale, come fattore di sviluppo della personalità e della dignità sociale dell'individuo, come chiave di lettura del principio democratico». A. Apostoli, *Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile,* in *Costituzionalismo.it,* 1, 2020, 9.

[35] G. Ferrara, *I diritti del lavoro e la* costituzione economica *italiana ed in Europa*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2005, 1. Ciò in linea con l'attenzione «verso un concetto di persona umana inserito nella concretezza del divenire costituzionale e non determinato in modo astrattamente aprioristico», che costituisce «il tratto caratteristico del modello di convivenza sociale e di impianto statale prefigurato dal Costituente». V. Tondi della Mura, *La solidarietà tra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *Rivista AIC*, 4, 2010, 2.

[36] Su cui, diffusamente, P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Bari – Roma, 2017, *passim.*

a una nuova forma di *vita interactiva*[37], che prende il posto dell'arendtiana *vita activa*[38]. Una trasformazione che investe tanto il godimento dei diritti fondamentali quanto i rapporti sociali[39], rendendo necessaria una «tutela concreta e "contestualizzata" della persona»[40]: tanto più che il lavoro resta «connesso, in un modo o nell'altro, a uno stato di soggezione destinato ad essere rimosso»[41] che nell'era digitale assume forme inedite.

Se il lavoro costituisce il fondamento assiologico della Repubblica, esso si configura, al tempo stesso, come spazio di libertà della persona, riconosciuto nell'articolo 4 della Costituzione[42]. Il dato testuale di tale disposizione qualifica difatti espressamente il lavoro come diritto e come dovere[43], ma la Corte costituzionale ha anzitutto individuato nello stesso un «fondamentale diritto di libertà della persona umana che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa»[44].

In quest'ottica, il singolo «nel luogo di lavoro […] non percepisce solo retribuzione contro prestazione, ma afferma e sviluppa la sua personalità nel complesso dei rapporti e dei valori che il mondo del lavoro sa esprimere»[45]. Il lavoro, in questo senso, è in primo luogo «espressione del rilievo dato alla persona»[46]. All'articolo 4 deve dunque riconoscersi anche il pregio di legare indissolubilmente il lavoro alla persona e alla sua dignità[47].

È con riferimento a questa dimensione di libertà – che comprende l'«*accesso al lavoro*», il suo «*mantenimento*» e il suo «*buon esercizio*»[48] – che i rischi connessi alle trasformazioni tecnologiche emergono con maggiore evidenza, quando i confini della vita lavorativa diventano più labili e tempi, luoghi e modalità della prestazione si fluidificano. In tale contesto, il profilo della cosiddetta libertà del lavoro[49] acquista un rilievo rinnovato, emergendo con particolare

[37] Il riferimento è al titolo di un libro di recente pubblicazione, P. Montani, *Vita interactiva. Da homo sapiens all'universo digitale,* Torino, 2025. A tal proposito, in dottrina è stato sottolineato come «non di rado la connessione permanente diviene parte integrante della percezione di sé e della propria sicurezza». N.P. Barbuzzi, G. Fontana, *La salvaguardia della dimensione privata nell'epoca dell'«*always on*»: riflessioni sulle matrici normative del «diritto alla disconnessione»,* cit., 124.

[38] Nel pensiero arendtiano il lavoro costituisce difatti un elemento fondamentale della condizione umana, ovvero della *vita activa*. Cfr. H. Arendt, *The human condition* (1958), trad. it. a cura di A. Dal Lago, *Vita activa*, Firenze, 2017, spec. 105 ss. Sul punto, M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, cit., 631 ss.

[39] Cfr. A. Apostoli, *Nuovi lavori e nuove tecnologie*, cit., 491.

[40] A. Apostoli, *Il lavoro nella Costituzione*, in Aa. Vv., *Il lavoro come fondamento della Repubblica*, Napoli, 2025, 13.

[41] C. Lavagna, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1979, 495.

[42] Cfr. M. Mazziotti, (voce) *Lavoro (dir. cost.),* in *Enc. Dir.,* XXIII, Milano, 1973, 340. Sulla libertà del lavoro e dei lavoratori ha posto l'accento, più di recente, A. Cariola, *La libertà del lavoro*, in *Rivista AIC*, 2, 2025, 505 ss. In tal senso, l'Autore sottolinea che «per la Costituzione elettore è l'uomo libero e siffatta libertà è data da un lavoro esercitato e garantito nei confronti di tutti». *Ivi,* 507.

[43] Sul punto, fra gli altri, A. Apostoli, *Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile,* cit., 18 ss., che si concentra in special modo sulla centralità etica del lavoro, considerando il dovere di lavorare come «la *condicio sine qua non* di una società autenticamente libera». *Ivi,* 19. In merito, anche G. Di Gaspare, *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in *Amministrazione in Cammino*, 16 luglio 2008, 5 ss. e M. Cavino, *Diritto costituzionale del lavoro*, cit., che pone l'accento sul rapporto di funzionalità che lega la doverosità del lavoro e gli ambiti di esercizio del diritto, 27 ss.

[44] Corte cost. n. 45/1965, §3 del *Considerato in diritto*.

[45] Corte cost. n. 60/1991, §6 del *Considerato in diritto*.

[46] A. Cariola, *Art. 4*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 4.

[47] In tal senso, rileva il «particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro (artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost.), per realizzare un pieno sviluppo della personalità umana (sentenza n. 163 del 1983, punto 6 del Considerato in diritto)». Corte cost. n. 194/2019, §13 del *Considerato in diritto*.

[48] In tal senso, C. Lavagna, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., 496, corsivo testuale.

[49] Profilo cui inneggiavano già le Dichiarazioni settecentesche. Cfr. A. Cantaro, *La costituzionalizzazione del lavoro. Il secolo lungo*, in G. Casadio (a cura di), *I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana*, Roma, 2006, 49 ss.

evidenza quando la tecnologia rischia di comprimere indebitamente lo spazio di autodeterminazione della persona.

Accanto alla dimensione individuale e di libertà, il lavoro rivela, tuttavia, anche un'imprescindibile dimensione sociale, considerata uno degli esiti più significativi della rivoluzione copernicana promossa dalla nostra Carta costituzionale[50]. In quest'ultima, infatti, il lavoro cessa di essere un'attività esclusivamente finalizzata all'accumulo di proprietà – com'era secondo la visione individualista borghese – e diviene «mezzo per il progresso materiale e spirituale della società»[51]. Il lavoro cessa così di essere fatto economico per divenire fatto sociale[52] e, più precisamente, diritto sociale. Secondo Mazziotti di Celso, il lavoro rappresenta anzi il "principe" dei diritti sociali[53], sebbene sia stato altresì sottolineato che tra questi sia «il più controverso e sfuggente»[54].

Ne consegue che la rilevanza del lavoro non si esaurisce nella sfera individuale e privata, ma si proietta necessariamente nella collettività[55], configurandosi come strumento essenziale di inclusione nella *res publica*[56] – «secondo una linea che concorre a favorire l'integrazione delle persone nella vita dello Stato e della comunità sociale»[57] – in quanto contribuisce alla realizzazione del programma di eguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, c. 2, Cost[58]. È infatti stato messo in rilievo che tutti i diritti connessi al lavoro costituiscono «Diritti individuali, certamente. Ma anche, allo stesso tempo, libertà collettive, poteri di partecipazione, diritti 'ponte' tra interessi singolari e interesse collettivo della comunità dei lavoratori, spesso anche dell'intera comunità nazionale»[59].

È proprio questa proiezione collettiva del lavoro, la sua vocazione relazionale, a rendere non indifferenti per l'ordinamento costituzionale le condizioni in cui esso viene svolto. Ciò vale

[50] Consistita, in special modo, nella «codificazione del diritto al lavoro», che «costituisce un *quid novi* rispetto agli ordinamenti del passato, tanto più quanto essa trova la sua collocazione *in apicibus,* là dove spezza la linea di continuità con il passato e si definisce la visione del mondo del nuovo ordinamento democratico-repubblicano». C. Salazar, *Alcune riflessioni su un tema démodé: il diritto al lavoro*, cit., 6. Il lavoro costituisce ora «fattore necessario alla ricostituzione di una nuova unità spirituale, richiedente un processo di progressiva omogenizzazione della base sociale, presupposto pel sorgere di una corrispondente struttura organizzativa, di un nuovo tipo di collegamento fra comunità e Stato». C. Mortati, *Art. 1*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, *Principi fondamentali,* Art. 1-12*,* Bologna, 1975, 10.

[51] G.M. Flick, *Lavoro. dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC,* 2, 2018, 5. Sul punto, anche A. Apostoli, *Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile,* cit., 2. Così, oltre ad essere «dimensione della persona, inerente alla sua dignità», il lavoro costituisce «anche contributo a una migliore esistenza nella concretezza della vita». P. Grossi, *Oltre la legalità*, Bari – Roma, 2020, 86.

[52] Cfr. U. Prosperetti, (voce) *Lavoro (fenomeno giuridico)*, *Enc. Dir.*, XXIII, Roma, 1973, 327. La caratteristica precipua del diritto del lavoro è, in tal senso, «di essere sociale ed insieme l'indispensabile supporto del singolo per vivere e potersi riprodurre». G. Ferrara, *Il lavoro come fondamento della Repubblica e come connotazione della democrazia italiana*, in G. Casadio (a cura di), *I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana*, cit., 203.

[53] Cfr. M. Mazziotti di Celso, *Il diritto al lavoro,* Milano, 1956, 87.

[54] A. Baldassarre, (voce) *Diritti sociali*, in *Enc. Giur.,* XI, Roma, 1989, 14.

[55] In tal senso, Paolo Grossi ha sottolineato che «qualcosa cominciò a cambiare con il secolo pos-moderno, quando […], una coraggiosa dottrina italiana invertì decisamente la rotta, recuperando due dimensioni totalmente discare alla chiusa visione dei moderni, quella sociale e quella collettiva; e si affaccia, per la prima volta, in Italia, il profilo di un contratto collettivo di lavoro, profilo che ferisce a morte l'imperante individualismo giuridico». P. Grossi, *Oltre la legalità*, cit., 87.

[56] Cfr. A. Cantaro, *La costituzionalizzazione del lavoro. Il secolo lungo*, cit., 63.

[57] V. Tondi della Mura, *La solidarietà tra etica ed estetica,* cit., 2.

[58] In tal senso, il lavoro diventa «lavoro politico», perché «i fini particolari si fondono in un orizzonte di senso generale»: «il lavoro politico non è infatti solo proiezione della personalità del cittadino alla società; è manifestazione della volontà di mutamento, di progresso della società» M. Cavino, *Non ossimoro, ma endiadi: il diritto-dovere al lavoro*, cit., 189.

[59] Cfr. A. Cantaro, *La costituzionalizzazione del lavoro. Il secolo lungo,* cit., 71. Il lavoro non è, dunque, semplice partecipazione ma «partecipazione proattiva». A. Apostoli, *Il lavoro nella Costituzione*, cit., 17.

a fortiori ove si consideri che – come già evidenziato – il lavoro, ai sensi dell'art. 4, c. 2, Cost., non è solo diritto ma anche dovere: con l'ulteriore conseguenza che la connessione costante, riducendo la qualità del contributo che il lavoratore è chiamato a offrire alla collettività, finisce per ledere la dialettica diritto-dovere che innerva il disegno costituzionale[60]

Questa dimensione «sociale» del lavoro risulta, tuttavia, in ombra nelle più recenti riflessioni sul diritto alla disconnessione. Il dibattito, infatti, tende a concentrarsi prevalentemente sui possibili effetti negativi della connessione continua sulla salute, fisica e mentale, del lavoratore, profilo sul quale si è soffermata anche l'Organizzazione Internazionale del Lavoro[61] .

In tal senso, la dottrina e le istituzioni (anche europee[62]) hanno rivolto un'attenzione particolare alla sicurezza *stricto sensu* intesa dell'individuo, soffermandosi soprattutto sull'obbligo del datore di lavoro – che fa da contraltare al diritto alla disconnessione[63] – di adottare misure di sicurezza per fronteggiare i rischi da iper-connessione[64].

Un versante più trascurato è invece proprio quello sociale, che abbraccia un'accezione di sicurezza più ampia, legata alla realizzazione dell'individuo all'interno della società e che ha anche a che fare con una «ordinata ed *equilibrata* convivenza sociale»[65]. Le due dimensioni, lungi dall'essere due comparti stagni, sono legate da un rapporto di reciproca pregiudizialità[66].

La tutela dell'integrità psico-fisica costituisce il presupposto necessario affinché il lavoratore possa partecipare pienamente alla vita sociale e contribuire al progresso della collettività; al tempo stesso, solo un contesto non governato dalla logica della connessione costante, che può facilmente tradursi in dinamiche di *workaholism*, può garantire effettivamente la protezione della persona.

La questione del fondamento costituzionale del diritto alla disconnessione deve dunque essere riformulata nei termini a suo tempo indicati dal costituente: se l'obiettivo è l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, come prescritto dall'articolo 3, c. 2, Cost., risulta difficile immaginare il conseguimento di tale traguardo in una condizione in cui la persona è costantemente assorbita dalla dimensione lavorativa.

Alla luce della ricostruzione svolta, il diritto alla disconnessione appare dunque in qualche modo già radicato nel tessuto costituzionale. È opportuno perciò interrogarsi sulle modalità attraverso cui tale diritto può essere ricostruito anche in assenza di una disciplina legislativa

[60] Sulla relazionalità come fondamento del dovere, si v. G. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, *passim.*

[61] Il riferimento è al Rapporto mondiale redatto nell'aprile 2025, dedicato all'intelligenza artificiale. OIL, *Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l'intelligenza artificiale la digitalizzazione nel mondo del lavoro,* Roma, 2025.

[62] Si richiama, a tal proposito, la Causa C – 55/18, *Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Deutsche Bank SAE,* nella quale è stato statuito che «una normativa di uno Stato membro la quale, secondo l'interpretazione che ne viene data dalla giurisprudenza nazionale, non impone al datore di lavoro di misurare la durata dell'orario di lavoro svolto, può privare di sostanza i diritti sanciti agli articoli 3 e 5 e all'articolo 6, lettera b), di tale direttiva, non assicurando ai lavoratori il rispetto effettivo del diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi minimi di riposo, e non è quindi conforme allo scopo perseguito da detta direttiva, che considera siffatte prescrizioni minime indispensabili alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori», punto 59.

[63] Cfr. A. Apostoli, *Nuovi lavori e nuove tecnologie*, cit., 496.

[64] Sul punto, A. Allamprese, F. Pascucci, *La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile»*, cit., 314, che a sua volta richiama C. Mathieu, *Pas de sroit à la déconnexion (du saliarié) sans devoir de déconnezxion (de l'emplyeur),* in *Revue de Droit du Travail,* 10, 2016, 592 ss.

[65] M. Di Raimondo, *Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Profili ricostruttivi e applicativi*, Giappichelli, Torino, 2010, 4. Corsivo non testuale.

[66] Così come è nel rapporto tra le due situazioni giuridiche di libertà e diritto sociale. Sul punto, A. Apostoli, *L'ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale*, Milano, 2005, 102.

espressa.

4. Il fondamento costituzionale del diritto alla disconnessione. Dalle premesse che si sono sinora sviluppate, sorge la necessità di riflettere sul sistema di norme costituzionali che fa capo all'articolo 4 della Costituzione, al fine di individuare il fondamento del diritto alla disconnessione in assenza di una disciplina legislativa che lo qualifichi espressamente come tale.

Preliminarmente, occorre sgombrare il campo da un possibile equivoco: non si tratta di creare *ex novo* un diritto alla disconnessione, quanto piuttosto di riconoscerne l'esistenza come proiezione delle garanzie già spettanti ai lavoratori – come avvenuto in Francia[67], dove il diritto è stato dato per presupposto e si è intervenuti con un obbligo di tutela[68] – disciplinandone, poi, l'esercizio.

In questa prospettiva, il primo riferimento normativo è rappresentato dall'art. 35, che tutela il lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni»[69] e si pone quale disposizione di carattere generale rispetto alle previsioni successive. Giova sottolineare che la disposizione è stata mantenuta nel progetto del testo costituzionale – sebbene, in sede di discussione, fosse stato presentato un emendamento soppressivo – in ragione della sua «lungimiranza»: l'On. Ghidini aveva ritenuto che tale «dichiarazione di principio» non potesse ritenersi ripetitiva dell'articolo 1 della Costituzione, osservando che gli istituti e le forme di tutela del lavoro, pur disciplinati dagli articoli successivi, «non sono tassativi»: «per questa ragione, una disposizione di carattere generale, che consenta al legislatore di domani altre forme di tutela, non ci sembra inutile o superflua»[70].

La dottrina ha riconosciuto in tale scelta una consapevole opzione per un modello di tutela capace di adattarsi nel tempo. L'articolo è infatti volto a offrire protezione ad ogni tipo di lavoro, anche a quelli che, come il lavoro a distanza, non erano prevedibili dai Costituenti[71]. Ciò impone di riflettere sui caratteri peculiari del lavoro nella contemporaneità, che, si è visto, pongono maggiori problemi con riferimento alla dimensione temporale.

Non può pertanto trascurarsi il richiamo all'art. 36 Cost., che disciplina il diritto al riposo e, più in generale, l'orario di lavoro. L'analisi delle problematiche legate all'iper-connessione grava, non a caso, principalmente su tale disposizione: il suo contenuto si sostanzia infatti nella periodica sottrazione del lavoratore al tempo produttivo, al fine di consentirne il recupero psico-fisico.

Più in dettaglio, la portata della disposizione è stata progressivamente specificata dalla dottrina e dalla Corte costituzionale, che hanno inquadrato il diritto al riposo e il diritto alle ferie come «diritti soggettivi perfetti, irrinunciabili e inalienabili, propri della persona umana

[67] Sulle caratteristiche del diritto alla disconnessione in Francia, cfr. A. Fenoglio, *Una veste digitale per il diritto al riposo: il diritto alla disconnessione*, in *Lavoro Diritti Europa*, 4, 2021, 3 ss.

[68] Cfr. C. Mathieu, *Pas de droit à la déconnexion (du salarié) sans devoir de déconnexion (de l'employeur*), cit., 592, cui reinvia M. Altimari, *L'effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro*, cit., 66.

[69] Sul punto, G.U. Rescigno, *Lavoro e Costituzione*, in *Diritto pubblico*, 1, 2009, 31. Tale tutela, più nello specifico, «si giustifica non in una generica ottica protettivo-assistenziale, ma in quanto funzionale al compito di rimuovere gli ostacoli esistenti nei fatti all'eguaglianza sostanziale dei lavoratori». T. Treu, *Art. 35*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione, Rapporti economici,* Tomo I - Art. 35-40, Bologna, 1979, 5.

[70] L'intervento dell'On. Ghidini è riportato da D. Bifulco, *Art. 35*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, *Commentario alla Costituzione,* cit., 720.

[71] Anzi, è stato osservato che «quanto più si realizzano forme di flessibilizzazione della prestazione di lavoro […] tanto più si acuisce l'esigenza di apprestare garanzie per i lavoratori». *Ivi,* 726.

come lavoratore»[72]. La Corte – interrogata in ordine alla periodicità del diritto al riposo[73] – oltre che sostenere che il limite della durata della giornata lavorativa può essere diversa a seconda del tipo di lavoro[74], ha fondato «l'alternanza periodica fra lavoro e riposo» su «ragioni di ordine umano e sociale»[75]. Così, pur considerando le diverse modalità di esercizio dell'attività lavorativa – e le conseguenti esigenze derivanti dalla peculiarità della prestazione lavorativa svolta – la Consulta ha più volte ribadito che deve essere assicurata l'effettività del diritto al riposo[76]. La «sottrazione al lavoro» è infatti necessaria a «ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro», nonché a «soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale»[77].

Di talché, lungi dall'essere ricondotto alla sola tutela dell'integrità psico-fisica, che trova espressione nell'art. 32 Cost.[78], il diritto al riposo è stato già investito dal nostro ordinamento della funzione ulteriore di ergersi a tutela della personalità morale[79], «attraverso la garanzia del tempo libero, della ricreazione e della partecipazione alla vita della propria comunità di affetti»[80].

Oggi, tuttavia, tale schema non è più sufficiente[81], poiché tende a ricondurre la questione della raggiungibilità del soggetto entro la cornice tradizionale dell'orario di lavoro[82].

[72] A. Baldassarre, *Diritti sociali*, cit., 16.

[73] Su cui, criticamente, S.P. Panunzio, *Sul significato del diritto al riposo settimanale ex art. 36, ultimo comma, della Costituzione secondo l'orientamento della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1971, 2036 ss.

[74] Corte cost. n. 99/1971, § *Considerato in diritto*.

[75] Corte cost. n. 67/1967, § 2 del *Considerato in diritto*.

[76] Si v., ad es., Corte cost. n. 150/1967, «La Corte ritiene che il precetto costituzionale, sostanziandosi necessariamente in una ampia formulazione di un principio di carattere generale, non è limitato alla sola forma di periodicità che più comunemente si verifica, ma comprende anche quelle altre che sono previste da norme ordinarie in conseguenza delle esigenze dettate dalla grande varietà di regimi di lavoro nel campo dell'industria, del commercio, e dell'agricoltura, dei trasporti ecc. ed in relazione alle varie specie di attività lavorativa caratterizzate da peculiari circostanze (industrie con lavoro a processo continuo a squadre, lavoranti nel proprio domicilio, personale navigante o viaggiante, lavori in agricoltura a periodi stagionali, ecc.). Né si può negare che l'emanazione di norme particolari – le quali nello spirito di adattamento alle esigenze della produzione, delle industrie o dell'agricoltura regolano l'esercizio del diritto – rispondano agli interessi del mondo del lavoro, quando non si discostano dai principi di ragionevolezza, dei quali non si può non tenere conto nella valutazione della legittimità costituzionale. L'importante è che le ipotesi di concessione del riposo dopo più di sei giornate lavorative siano ristrette ai casi di evidente necessità a tutela di altri interessi apprezzabili, e che, soprattutto, non siano tali da snaturare od eludere il precetto costituzionale. Dal che deriva la legittimità di quelle norme che, nei limiti strettamente indispensabili, di volta in volta, autorizzano il riposo ad intervalli più lunghi di una settimana ponendo la condizione che nel ciclo di lavoro di un certo periodo di tempo rimanga ferma la media di ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative.», § 2 del *Considerato in Diritto*.

[77] Corte cost. n. 616/1987, § 2 del *Considerato in diritto*.

[78] Che tutela la salute come diritto fondamentale, non come assenza di malattia ma come benessere, come già sottolineato dall'OMS nel 1948: «in tale diritto deve essere considerata inclusa la protezione, efficace *erga omnes*, del benessere e dell'equilibrio psico-fisico dell'essere umano rispetto a qualsiasi forma di condizionamento, impedimento o comportamento lesivo proveniente da altri soggetti». D. Morana, *La salute come diritto costituzionale*, Torino, 2021, 2. Sull'evoluzione del diritto alla salute, dal «sonno letargico» al «brusco risveglio», che si deve, peraltro, al movimento sindacale, L. Montuschi, *Art. 32*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione,* Rapporti etico-sociali, Art. 29-34, Bologna, 1976, 146 ss.

[79] Cfr. A. Preteroti, *Ambiente digitale e benessere,* cit., 12.

[80] Cfr. A. Baldassarre, *Diritti sociali*, cit., 16.

[81] Sebbene l'articolo non sia più principalmente legato alla sfera economica dell'individuo, come era in passato. Cfr., sul punto, R.G. Rodio, *Il diritto al riposo settimanale come elemento di inclusione sociale: alcune considerazioni di diritto costituzionale italiano ed europeo*, in *Diritto e religioni*, 1, 2017, 210.

[82] Difatti, quando la dottrina fonda il diritto alla disconnessione sull'articolo 36, ne sottolinea subito il legame con il principio personalista. In tal senso, «quest'ultimo rinviene un suo più o fondamento nella Carta costituzionale e segnatamente nell'art. 36, commi 2 e 3 Cost., ove trovano espressa tutela i tempi di riposo del lavoratore – giornaliero, settimanale e feriale – oggetto di riserva di legge, i quali, a loro volta, sono funzionali,

Quest'ultimo, però, se rapportato all'impiego delle tecnologie, mostra i suoi limiti. È infatti anche – e forse soprattutto – al di fuori dell'orario formale di lavoro che si producono comunicazioni e richieste tali da generare un effetto sostanziale di costante disponibilità del soggetto, rendendo incerta la linea di demarcazione tra il tempo di lavoro e il tempo di non lavoro.

Per dirla altrimenti, con riferimento al diritto alla disconnessione, il problema non risiede (solo) nello svolgimento della prestazione lavorativa in termini orari, ma nella qualità del tempo di non lavoro. Per questo motivo, la dottrina ha sottolineato come il diritto alla disconnessione abbia «dignità giuridica autonoma rispetto al diritto al riposo, ossia accanto allo stesso, e non al suo interno»[83]. In tal senso, la disconnessione è «inerente al tempo del lavoro, pur non coincidendo necessariamente con esso»[84]. Il diritto al riposo garantisce difatti il recupero delle energie, ma non assicura alla persona un tempo estraneo alle logiche lavorative, sicché le misure legislative che rendono effettivo il diritto al riposo possono rivelarsi inidonee a rendere effettivo il diritto alla disconnessione.

Pare utile, al fine di corroborare una simile distinzione, richiamare la giurisprudenza costituzionale, che ha chiarito come il tempo di riposo giornaliero e quello settimanale non debbano coincidere «per consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia – che è lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale»[85]. Tale affermazione mette in luce un dato centrale: il tempo di non lavoro non è affatto indistinto[86], poiché ogni sua articolazione risponde a una specifica esigenza di tutela.

Se la Corte ha ritenuto necessario distinguere tra riposo giornaliero, settimanale e feriale, a maggior ragione occorre riconoscere alla disconnessione uno spazio autonomo, in cui la persona sia sottratta alla logica della reperibilità. La mera disponibilità, infatti, anche in assenza di una prestazione lavorativa formalmente qualificabile come tale, può sottrarre energie necessarie all'impegno politico (art. 49), alla vita familiare (artt. 29, 30 e 31), all'attività sportiva (art. 33), alla libertà religiosa (art. 19) e, più in generale, alla partecipazione alle formazioni sociali nelle quali, ai sensi dell'art. 2 Cost., si sviluppa la persona umana[87]. È in questo senso che emerge la dimensione della sicurezza in senso lato quale chiave

non solo e non tanto al recupero di energie da reimpiegare nuovamente alla ripresa dell'attività lavorativa, quanto piuttosto al pieno sviluppo della sua personalità sia come singolo, sia nell'ottica di una dimensione relazionale (art. 2 Cost.). La delimitazione legislativa dell'orario di lavoro e, dunque, la perimetrazione dei tempi lavorativi e di quelli del riposo garantisce, infatti, le condizioni necessarie per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia quell'"esistenza libera e dignitosa" costituzionalmente tutelata all'art. 36, co. 1, Cost., nel pieno rispetto della persona e della sua libertà di autodeterminazione». A. Iermano, *Verso un nuovo diritto "fondamentale" in ambito UE: il diritto alla disconnessione digitale*, in *Eurojus,* 2, 2021, 162.

[83] A. Preteroti, *Ambiente digitale e benessere*, cit., 9.

[84] A. Maresca, *Il nuovo mercato del lavoro e il superamento delle diseguaglianze*, cit., 173. L'Autore argomenta tale affermazione sottolineando come sia lo stesso legislatore, nella l.n. 81/2017, a richiamare sia le pause, che il riposo, che la disconnessione, così sancendo la loro diversità.

[85] Corte cost. n. 23/1982, § 1 del *Considerato in diritto.*

[86] Non a caso, la disposizione ha dimostrato una «"vitalità normativa" decisamente superiore non solo ai precetti fondativi dell'ordinamento sindacale […], ma anche alla disciplina tradizionale di tutela del lavoratore contenuta negli altri articoli dello stesso titolo III». T. Treu, *Art. 36*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione,* Rapporti economici. Tomo I - Art. 35-40, cit., 72.

[87] Con riferimento al principio personalista, si v., tra gli altri, E. Lamarque, *Il principio personalista*, in M. Benvenuti, R. Bifulco (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale italiano. I princìpi fondamentali,* Volume II, Torino, 2024, 107 ss.; A. Ruggeri, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it,* 17, 2013. Più in generale, con riferimento all'articolo 2, A. Barbera, *Art. 2,* in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Principi fondamentali, Art. 1-12, cit., 50 ss.; E. Rossi, *Art. 2*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, 39 ss.

interpretativa decisiva: in ragione della necessità di concepire una persona che è e deve restare, per riprendere una nota espressione, *située*[88].
Il diritto alla disconnessione è, dunque, più di un *droit à la vie privée du XXI*ème *siècle*, come lo definì il giurista francese Jean-Emmanuel Ray[89]: l'Autore, del resto, aveva già evidenziato come la possibilità di lavorare ovunque comporti «u*ne modification aussi essentielle de la vie privée*» ma anche *de la vie «familiale et sociale»*[90]. Ciò perché la regolamentazione dell'interazione tra uomo e macchina durante il lavoro non costituisce un problema attinente il solo «privato», richiedendo una valutazione adeguata delle conseguenze derivanti dai rischi di isolamento sociale e della diffusione degli orari di lavoro antisociali.
In ragione di quanto sostenuto, la disconnessione sembra dunque godere di un fondamento di tutela costituzionale che non si esaurisce nella dimensione della sicurezza fisica, ma si estende alla piena realizzazione della persona nella sua dimensione sociale: il connesso diritto non riguarda infatti soltanto l'equilibrio tra vita personale e vita lavorativa, ma si inserisce, come si è visto, nella più ampia prospettiva della realizzazione di una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Diverso è poi il piano dell'effettività del diritto, che richiede l'adozione di specifiche previsioni normative, che operino sia sul versante dell'effettività primaria – mediante la predisposizione di misure organizzative idonee a evitare la costante raggiungibilità del lavoratore – sia su quello dell'effettività secondaria, mediante l'introduzione di adeguati meccanismi sanzionatori[91]. Solo attraverso queste misure il diritto alla disconnessione può essere concretamente garantito, così traducendo il disegno costituzionale del lavoro in tutela del lavoratore nell'era digitale.

5. Riflessioni conclusive. Il diritto alla disconnessione assume oggi una rilevanza centrale, soprattutto alla luce della crescente digitalizzazione dei rapporti di lavoro. Come visto, infatti, non si tratta solo di proteggere il lavoratore dalla pervasività della tecnologia, ma di promuovere la piena realizzazione dei diritti costituzionali del lavoro, rafforzando la libertà e la partecipazione nella società digitale.
Nonostante gli interventi normativi del 2017 e del 2021, la disconnessione non si configura ancora come generalizzata, estesa a tutti i lavoratori. Un intervento organico in materia appare tuttavia indispensabile affinché la Repubblica possa adempiere al proprio compito di «conciliare ordine, libertà e al di là della libertà, i diritti della persona», rispondendo al contempo alla «preoccupazione legittima della giustizia e della sicurezza»[92].
La piena realizzazione del diritto al lavoro implica, del resto, l'impegno di «tutti i pubblici poteri (compreso il legislatore) e la collettività intera […] a creare le condizioni per assicurare, a ogni persona, lo svolgimento di un'attività lavorativa idonea a consentirle una vita dignitosa»[93]. Ciò perché il lavoro è percepito sia come uno degli strumenti principali attraverso cui trasformare il rapporto tra Stato e cittadini, fornendo a questi ultimi un mezzo

[88] Il riferimento è alla celebre espressione di G. Burdeau, *Traité de science politique*, VII, La démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie politique, Paris, 1973.
[89] Sul punto, A. Rosanò, *Preparare lo scudo: considerazioni su intelligenza artificiale e diritto alla disconnessione a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1689*, *in MediaLaws,* 2, 2024, 88 ss.
[90] J. E. Ray, *De la sub/ordination à la sub/organisation*, cit., 5 ss.
[91] In merito, L. Ferrajoli, *Effettività primaria ed effettività secondaria*, in A. Catania (a cura di), *Dimensioni dell'effettività. Tra teoria generale e politica del diritto*, Milano, 2005, 129 ss.
[92] R. Girardet, *L'uomo e lo Stato*, in Aa. Vv., *Linee per uno Stato moderno,* Terzo incontro romano, 1975, Roma, 13-14.
[93] S. Bartole, R. Bin, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 38.

essenziale per il raggiungimento della libertà e dell'eguaglianza[94], sia come un «fattore di unità e di organizzazione della base sociale», nonché un «fattore di inclusione»[95].
Questa duplice valenza – strumento di emancipazione individuale e fattore di coesione sociale – rispecchia la configurazione del diritto al lavoro in Costituzione, che evidenzia la compresenza di una dimensione individuale e di una dimensione pubblica[96]. Precisamente in ragione di tale natura «ambivalente»[97], il lavoro non può rimanere estraneo al «discorso» dello Stato sociale di diritto[98], chiamato a svolgere «una lettura attenta della dinamica sociale»[99] e ad adeguare gli strumenti di tutela alle trasformazioni del lavoro.
È in tale quadro che si colloca il diritto alla disconnessione, che mira a garantire una tutela del tempo di non lavoro, permettendo anzitutto di sottolineare che tale tempo appartiene alla persona[100], una persona situata nelle dinamiche sociali.
In tal senso, emerge la necessità di una libertà *del lavoro* che si sostanzia in «un ozio che non sia semplicemente altro e scisso dal lavoro, che non sia negazione del lavoro ma riesca ad intrattenere con questo nessi di libertà e di significati»[101]. In altri termini, un tempo di non lavoro non contrapposto al lavoro, bensì capace di concorrere con esso alla realizzazione dei fini costituzionali: solo entro tale orizzonte può infatti compiersi quella «funzione massimamente emancipativa e socializzatrice del lavoro»[102].
In questo snodo concettuale, il diritto alla disconnessione si intreccia con il carattere polisemico della sicurezza[103]. La prospettiva della sicurezza – nelle sue due accezioni, statica e dinamica – consente infatti di compiere un passo ulteriore rispetto alle letture centrate sul solo art. 36 Cost.: ricondurre il diritto alla disconnessione non a una garanzia del tempo di riposo, ma a una condizione indispensabile per la partecipazione del lavoratore alla vita della Repubblica, sottolineando la dimensione sociale di tale partecipazione. Da questa angolazione, la lettura proposta consente di allontanare il rischio che la sicurezza riferita al lavoro si riduca a quella che è stata definita come «una uguaglianza nell'insicurezza»[104].
La riflessione risulta tanto più necessaria in un momento storico in cui il lavoro si trova al centro di una crisi che ne mette in discussione la stessa essenza[105]. Se la cristallizzazione del lavoro in Costituzione quale «principio di struttura»[106] voleva essere un modo «di assumere la "reale complessità" del dato sociale proprio come veicolo, oltre che come presupposto per

94 A. Apostoli, *Il lavoro nella Costituzione*, cit., 7 ss.
95 G. M. Flick, *Lavoro, dignità e Costituzione*, cit., 5.
96 Cfr. A. Cariola, *Art. 4,* cit., 4.
97 Come sottolineato da A. Apostoli, *L'ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale*, Milano, 2005.
98 Così A. Cantaro, *La costituzionalizzazione del lavoro. Il secolo lungo*, cit., 63.
99 P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, cit., XI.
100 Di tutela del tempo della persona parla S. Bellomo, *Forme di occupazione "digitale" e disciplina dell'orario di lavoro,* cit., 172.
101 G. Mari, *L'ozio come compito del lavoro,* in *Iride,* 2, 2010, 249.
102 M. Benvenuti, (voce) *Lavoro (principio costituzionale del),* in *Enc. Giur.*, Agg. XVIII, Roma, 2009, 5.
103 Sul quale nuovamente si rimanda a T. Giupponi, *Sicurezza e potere*, cit., 1149. Più nello specifico, sul rapporto tra flessibilità e sicurezza, C. Buzzacchi, *Il lavoro. Da diritto a bene,* Milano, 2019, 55 ss. L'Autrice, in particolare, sottolinea che «l'elemento che è peculiare del diritto del lavoro […] è che la sicurezza ruota intorno alla dimensione della persona, e non ad un mero scambio». *Ivi,* 63.
104 M. Benvenuti, (voce) *Lavoro (principio costituzionale del)*, cit., 14, il quale a sua volta richiama U. Romagnoli, *Il diritto al lavoro nel prisma del principio d'eguaglianza,* in M. Napoli (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Milano, 1998, 15 ss.
105 Su cui, G. Zagrebelsky, *Fondata sul lavoro,* Torino, 2013, *passim*., ma anche C. Buzzacchi, *Il lavoro. Da diritto a bene,* cit., *passim.*
106 V. Crisafulli, *Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione*, in *Rivista giuridica del lavoro*, I, 1951, 166.

la sua trasformazione»[107], oggi il diritto alla disconnessione si configura come una declinazione contemporanea dei principi costituzionali a tutela del lavoratore, indispensabile per garantirne la sicurezza nella società digitale.

Abstract. Il presente contributo propone una rilettura del diritto alla disconnessione attraverso la categoria della sicurezza, intesa non solo come tutela dell'integrità psico-fisica, ma anche come condizione della piena partecipazione sociale della persona nell'era digitale. Muovendo dall'analisi dello stato dell'arte europeo e nazionale, l'indagine si sviluppa a partire dalla dimensione costituzionale del lavoro. In tale prospettiva, si sostiene che il diritto alla disconnessione non può essere ridotto a mera proiezione del diritto al riposo, ma deve essere qualificato come strumento di attuazione del disegno costituzionale relativo al lavoro.

Abstract. This contribution reconsiders the right to disconnect through the lens of security. This is understood not only as protection of mental and physical integrity, but also as a prerequisite for full social participation in the digital age. Starting with an analysis of the current situation in Europe and Italy, the study moves on to consider the constitutional dimension of work. From this perspective, it is argued that the right to disconnect cannot be considered merely an extension of the right to rest; rather, it must be recognised as a means of implementing the constitutional framework relating to work.

Parole chiave. Lavoro – sicurezza – disconnessione – digitale – dimensione sociale.

Key words. Work – security – disconnection – digital – social dimension.

[107] M. Benvenuti, (voce) *Lavoro (principio costituzionale del)*, cit., 2.